

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Mario Scialla	Alessandro Graziani	Antonino Galletti

Ultimissime

Avvocati e GDPR: le nuove regole del Garante per il trattamento dati nelle indagini difensive

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 15 gennaio 2019 la Delibera 19 dicembre 2018 n. 512, con le regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e la Delibera 19 dicembre 2018 n. 513 per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica.

Legittima l'ordinanza del Sindaco di ridurre gli orari degli apparecchi di svago con vincita in denaro

E' legittima l'ordinanza del Sindaco di Roma che ha introdotto una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. disponendo che l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., sia fissato come segue: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 gennaio 2019, n. 750.

Notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2019

Osservatorio parlamentare



Referendum propositivo

Atto Camera: 1173
Modifica all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare.

Iter: 23 gennaio 2019
Esame in assemblea.
Abbinato con C. 726, C. 727, C. 1447

Tutela brevettuale unitaria e tribunale unificato dei brevetti

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE

Atto del Governo: 056
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (56)
Iter 28 novembre 2018: In corso di esame
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (parere favorevole - 9 gennaio 2019)

La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) contiene alcune modifiche alla Legge 890/1982 in materia di notificazione postale. Non vi sarà più il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato. I termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale (anziché dall'ufficio postale) che li restituisce. In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, sarà resa disponibile una copia digitale, se il mittente indica la PEC. Rinviata infine al 1° luglio 2019 la disciplina dell'avviso di ricevimento digitale.

Reddito di cittadinanza e Quota 100: una prima analisi del decreto legge

Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha infine licenziato il decreto legge in materia di disposizioni urgenti in materia di c.d. "reddito di cittadinanza" e pensioni. Tale provvedimento, a lungo discusso e dibattuto, prevede un complesso sistema normativo volto ad introdurre nell'ordinamento italiano, da un lato, il c.d. "reddito di cittadinanza", e, dall'altro, previsioni volte a riformare il sistema di accesso alla pensione introducendo la c.d. "quota 100", nonché talune ulteriori previsioni in materia di sistema di governance di INPS ed INAIL, della c.d. "opzione donna", di APE sociale, riscatto di periodi di assenza contributiva ("pace contributiva"), età anagrafica di accesso alla pensione dei "lavoratori precoci", ecc. Decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: definizione delle tariffe in materia di rifiuti

Con il primo provvedimento, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018 e 2019 in materia di ciclo dei rifiuti, introducendo obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio e obblighi di anagrafica. Nello stesso giorno, l'Autorità ha pubblicato un documento per la consultazione che contiene gli orientamenti preliminari per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. Delibera Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 27 dicembre 2018, n. 715/2018/R/rif Documento Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la consultazione 27 dicembre 2018, n. 713/2018/R/rif Legge n. 205/2017

V Bilancio (parere favorevole - 19 dicembre 2018)
XIV Politiche dell'Unione Europea (parere favorevole - 18 dicembre 2018).

Conversione in legge decreto semplificazioni

Atto Senato n. 989
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Iter: 22 gennaio 2019: in corso di esame in commissione.

News dal Legislatore

D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 (G. U. 17 gennaio 2019, n. 14)

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (G. U. 17 gennaio 2019, n. 14)

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149 (G. U. 19 gennaio 2019, n. 16)

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

Focus prassi

Circ. 22 gennaio 2019, n. 2 (Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Circ. 17 gennaio 2019, n. 1/2019 (Emanata dal Ministero della giustizia)

Sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing) .

Circ. 18 gennaio 2019, n. 3713/C (Emanata dal Ministero dello sviluppo economico)

Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

Circ. 17 gennaio 2019, n. 3712/C (Emanata dal Ministero dello sviluppo economico)

Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese che non hanno comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata societarie - Art. 5, comma 2 del D.L. n. 179/2012 e art. 16 del D.L.n.5/2012.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 gennaio 2019, n. 1564

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO. Trattamento penitenziario in genere

Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, individuale o a castello, nonché gli armadi che per la collocazione degli effetti personali assumono dimensione e pesantezza tale da non consentirne lo spostamento e da occupare uno spazio complessivo a detrimento di quello calpestabile. Non rilevano, nel computo, gli altri arredi che possono essere facilmente trasportati o che sono installati come pensili.

Cass. civ., Sez. Unite, 21 gennaio 2019, n. 1544

MISURE CAUTELARI PERSONALI. Durata (computo dei termini)

In materia di misure cautelari perché possano cumularsi i termini di fasi processuali diverse occorre, quale presupposto indefettibile, che il termine della fase in corso non sia scaduto, altrimenti si determina la perdita di efficacia della misura stessa in quanto prevale, comunque, l'interesse dell'indagato alla libertà.

Cass. civ., Sez. Unite, 18 gennaio 2019, n. 1415

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (motivi) - NOTAIO ED ATTO NOTARILE. Responsabilità disciplinare

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, al quale si applica la normativa processuale dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, previsto dal comma quarto di detta disposizione normativa, deve intendersi, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire una piena effettività del principio della "legalità processuale" volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ammesso anche per le violazioni processuali che "stricto iure" sono riconducibili ai vizi enucleati all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Cass. civ., Sez. III Ord., 17 gennaio 2019, n. 1049

BANCHE. Aziende di credito in genere - TITOLI DI CREDITO

In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della "colpa" del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. V Ord., 17 gennaio 2019, n. 1141

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE. Imposta di successione in genere

L'art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant'è che esso va trascritto, ai sensi degli artt. 2648, comma 3, e 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell'originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. Al legittimario leso nei propri diritti non è, tuttavia, preclusa l'opzione di stipulare un negozio avente natura transattiva (artt. 1965 e ss. c.c.), ma in tal caso la tassazione dell'accordo segue le ordinarie regole in tema di imposta di registro, avuto riguardo ai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle parti contraenti, in quanto le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura sostanzialmente ereditaria, e non sono soggette, quindi, all'applicazione dell'imposta sulle successioni, ma si inseriscono, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, nella composizione di una lite, attuale o futura, originata da una pretesa lesione dei diritti di legittima, secondo le contrapposte tesi delle parti.

Cass. civ., Sez. I Ord., 14 gennaio 2019, n. 647

FALLIMENTO. Dichiarazione di fallimento - NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata, ai sensi dell'art. 18, comma 13, L.F. (R.D. n. 267 del 1942), dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, L.F. A ciò non osta, peraltro, il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. pen., Sez. III, ud. 16 luglio 2018 - dep. 21 gennaio 2019, n. 2565

PREVIDENZA SOCIALE. Contributi (omesso versamento) - REATO IN GENERE

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il reato non è configurabile laddove manchi la materiale corresponsione delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione: a tal uopo, la produzione dei prospetti paga non quietanzati non sono idonei a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, atteso che, anche sul piano civilistico, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 16 gennaio 2019, n. 992

IMPIEGO PUBBLICO. Rapporto a tempo determinato

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto (in assenza di una assunzione tramite concorso ex art. 97, u.c., Cost.). Ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore private essa funge da limite al danno risarcibile: tale restrizione è, tuttavia, bilanciata al diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 6 novembre 2018 - dep. 21 gennaio 2019, n. 2576

ALIMENTI E BEVANDE - REATO IN GENERE

In tema di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della L. 30 aprile 1962, n. 283, il reato è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. "ordine alimentare", volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.

Cass. pen., Sez. III, ud. 2 ottobre 2018 - dep. 17 gennaio 2019, n. 2049

DIFENSORI NEL PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI

L'atto redatto dal difensore, ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p., ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal Pubblico Ministero e può ritenersi nullo solo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell'Avvocato o del sostituto che lo ha redatto, e non anche se l'informatore dichiarante non ha sottoscritto l'atto foglio per foglio.

Cass. pen., Sez. V, ud. 11 ottobre 2018 - dep. 16 gennaio 2019, n. 1971

CONFISCA SEQUESTRO PENALE. Sequestro in genere

In tema di reati commessi nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità dell'ente beneficiario dell'arricchimento e non già quelle in possesso del legale rappresentante, ancorché sia stato quest'ultimo a rendersi autore del reato. Qualora l'amministratore di una società abbia percepito legittimamente dei compensi a cagione della carica rivestita, tale somma non potrà essere ritenuta profitto del reato, salvo che non si provi che, a dispetto della situazione che formalmente si appalesa, vi sia un'osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, come quando la società sia un mero schermo formale privo di una propria consistenza, grazie alla quale la persona fisica agisca come effettivo titolare dei beni della medesima ed abbia incamerato direttamente le somme percepite dall'impresa. Tale situazione patologica strutturale dei rapporti tra impresa e chi la rappresenta naturalmente deve essere oggetto di specifica dimostrazione da parte di chi invoca il sequestro e la confisca e di una correlata giustificazione nel provvedimento impositivo del vincolo.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 435

OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto

Il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, con la conseguenza che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti - il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore - amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione.

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 17 gennaio 2019, n. 103

OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto

La sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non vale a far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., poiché a questo fine deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici. Solo in tale momento, infatti, si perfeziona il segmento procedimentale delle ammissioni la cui anticipata ed autonoma impugnabilità rispetto alla successiva fase della aggiudicazione postula la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi partecipanti possono esperire, la quale può essere perseguita solo a partire dall'individuazione di un dies a quo per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Concl. Avv. Gen., 17 gennaio 2019, n. 712/17

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA). Base imponibile. Detrazioni

In caso di operazioni fittizie, gli artt. 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE non ostano al contemporaneo riconoscimento di un debito di imposta, basato su una fatturazione, e di un diniego della detrazione (anche ripetuto in caso di catena circolare di prestazioni), a condizione che il debito di imposta ex art. 203 della direttiva IVA possa essere rettificato non appena sia escluso un rischio di perdita di gettito fiscale. In un caso siffatto, è certamente possibile

sanzionare l'emissione di una fattura errata; tuttavia, una sanzione pari all'intero importo - non detraibile - dell'imposta sulle operazioni fittizie a monte è sproporzionata qualora una corrispondente imposta sul valore aggiunto sulle operazioni fittizie a valle sia stata assolta e, pertanto, non vi sia stato alcun rischio di perdita di gettito fiscale.

Corte giustizia U.E., sez. I, 16 gennaio 2019, n. 386/17

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Le norme sulla litispendenza di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'art. 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento della decisione per manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro.

Per approfondire

Rapporti finanziari con le autonomie territoriali: la discrezionalità dello Stato è limitata dagli effetti delle sentenze costituzionali

Con la sentenza n. 6 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, 5 e 116 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse per consentirle una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica, poiché nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali la "ragione erariale" non può essere un principio tiranno, disponendo piuttosto il legislatore, nell'adozione delle politiche di bilancio, di una discrezionalità "limitata" dagli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, alle quali deve dare attuazione tempestivamente dopo la pubblicazione della sentenza e, comunque, entro la prima manovra di finanza ad essa successiva.

Le Regioni possono limitare, ma non ampliare, il numero delle specie cacciabili

Con la sentenza n. 7 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui estendono il divieto di caccia ad alcune specie di animali, considerate invece cacciabili dalla legge statale, poiché le norme statali volte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili possono essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela, con l'effetto che anche la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione.

Pene accessorie e bancarotta: il dialogo tra la Consulta e la Cassazione

Con la sentenza n. 1963/2019, la Corte di Cassazione ribadisce di aver già ricondotto, per consolidata e ragionata elaborazione interpretativa, le pene accessorie temporanee di durata non determinata – quali previste, ora, per la bancarotta fraudolenta ex art. 216, u. c., L. fall. per effetto della manipolazione operata dalla sentenza n. 222/18 della Corte costituzionale – sotto il governo della regola prevista dall'art. 37 c.p., escludendo l'esistenza di diversa *lex specialis*. La lettura della Suprema Corte offre probabilmente maggiori garanzie che si possano evitare pene illegali già irrogate, consentendo una nuova determinazione delle pene accessorie dei delitti in questione direttamente e di ufficio da parte del giudice di legittimità ed ammettendo il rimedio del ricorso al giudice dell'esecuzione, per le pene accessorie ancora non definitivamente espiate. Le ragioni del dialogo tra le alte Corti nazionali, in ogni caso, non sono del tutto svanite, in attesa che il Legislatore storico definisca una strategia sulla struttura complessiva del sistema sanzionatorio penale.
